

ANNO 199.....



N.

Categ. N.

Classe N.

Fascic. N.

CITTÀ DI BOLLATE

PROVINCIA DI MILANO

Affare da sottoporre al Consiglio Comunale

nella seduta del

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

DECISIONE

APPROVATA

RINVIATA

Presenti n. votazione $\frac{\text{palese}}{\text{segreta}}$ astenuti n. assenti momentanei n. scrutatori n.

votanti n. voti favorevoli n. voti contrari n. schede bianche n.

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (...) I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno...”*;

- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1 sopra richiamato;

- l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), convertito con legge 25/02/2022 n. 15, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

- l'articolo 13, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, stabilisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'articolo 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente

“TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Dato atto che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/05/2014 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2021;

Richiamati:

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021, dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2022-2025;

- la Deliberazione 459/2021/R/Rif, emanata in data 26 ottobre 2021, con la quale l’Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del MTR-2;

- la Determinazione 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato – all’articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Considerato che, con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2022, è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il piano economico finanziario quadriennale per il periodo 2022 – 2025, che per l’annualità 2023 stabilisce un costo complessivo pari ad euro 4.086.424,00;

Rilevato che il piano è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

Considerato, altresì, che il costo complessivo previsto per l'anno 2023 è uguale allo stanziamento previsto in bilancio per l'entrata derivante dalle tariffe TARI, secondo quanto approvato con delibera di C.C. n.13 del 31/01/2023 "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025";

Dato atto che:

- il costo complessivo previsto nel piano finanziario redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.086.424,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2023 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 70% (euro 2.860.496,80) ed utenze non domestiche per il 30% (€ 1.225.927,20);

- che sono state elaborate le tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99, confermando le medesime condizioni degli esercizi relativi agli anni 2014 - 2022: a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coefficienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Rilevato che sono state elaborate le tariffe 2023 in base al PEF pluriennale validato;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione palese resa in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti Consiglieri con voti favorevoli , voti contrari e astenuti.

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2023, come risultanti dai prospetti allegati sotto la lettera "A" (utenze domestiche) e "B" (utenze non domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023 e che i relativi avvisi di pagamento saranno inviati ai contribuenti entro il mese di maggio, con scadenze di pagamento 31 maggio 2023 (prima rata) e 30 novembre 2023 (seconda rata), con possibilità di pagamento in unica rata (31 luglio 2023);

3. di dare atto che il piano economico finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2022, è pari ad euro 4.086.424,00 e che trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, al fine di approvare le tariffe TARI 2023 entro i termini previsti per legge, con separata votazione palese eseguita in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti Consiglieri con voti favorevoli, voto contrario e astenuti.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.